

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **526/1988** (ECLI:IT:COST:1988:526)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **18/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9235**

Atti decisi:

N. 526

ORDINANZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 28 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 12 febbraio successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1983 per conflitto di attribuzione sorto a seguito di un provvedimento del Ministero della Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di data non conosciuta, concernente l'aumento delle tariffe per i servizi marittimi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla Società Tirrenia a decorrere dal 4 dicembre 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri ed altro;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28 gennaio 1983 ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato per l'accertamento dell'invasione dalla competenza ad essa garantita dall'art. 53 dello Statuto ad opera di "un provvedimento del Ministro della Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di data non conosciuta, concernente l'aumento delle tariffe per i servizi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla Società Tirrenia, a decorrere dal 4 dicembre 1982", provvedimento in contrasto con la norma statutaria e con la norma di attuazione contenuta nell'art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

che, in subordine, ha chiesto sia dichiarata, in via incidentale, la illegittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, in riferimento all'art. 53 dello Statuto speciale;

che la regione lamenta di non essere stata posta in grado di esprimere, sulla variazione di tali tariffe, il parere previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, per non aver potuto partecipare alla istruttoria sulla domanda avanzata in proposito dalla società concessionaria e per non aver ricevuto, pur avendola richiesta, documentazione in ordine agli elementi ed ai dati di calcolo acquisiti durante la fase istruttoria;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che il provvedimento impugnato non è indicato nei suoi termini e quindi non è adeguatamente individuato, il che costituisce causa di inammissibilità del ricorso;

che, peraltro, il denunciato turbamento della competenza regionale a esprimere parere in tema di tariffe si sarebbe in ogni caso già verificato con la nota a mezzo telex del 17 novembre 1982, con la quale il Ministro rifiutava all'Assessore ai trasporti della Regione Sardegna l'invio di ulteriore documentazione, che l'Assessore aveva richiesto al fine di esprimere, causa cognita, il parere, e che il ricorso è stato proposto oltre il sessantesimo giorno dalla data anzidetta, sicché appare inammissibile anche sotto questo profilo;

che pertanto il ricorso è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 41 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe proposto dalla Regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.